



ORIGINALE



# COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

\*\*\*\*\*

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

N. 49

Del 24/05/2023

**OGGETTO: Imposta municipale propria(I.M.U.) conferma aliquote e detrazione per l'anno 2023.**

L'anno duemilaventitre il giorno ventiquattro del mese di maggio alle ore 18,25 e ss. si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione, a seguito di convocazione del Vice Presidente prot. gen. n. 20180 del 18/05/2023, notificato a norma di legge, presso i locali dell'Aula Consiliare del Palazzo Municipale.

All'inizio della seduta risultano presenti/assenti i sottoindicati Consiglieri Comunali:

COGNOME	NOME	PRESENTE	ASSENTE
FICILI	ANGELA DESIRE'		X
GIANNONE	VINCENZO	X	
MIRABELLA	IGNAZIO BRUNO		X
DI BENEDETTO	ANDREA	X	
BUSCEMA	MARIANNA	X	
MIRABELLA	FELICIA MARIA	X	
PUGLISI	GIUSEPPE	X	
ARRABITO	GIUSEPPE	X	
LOPES	MARCO		X
CAUSARANO	SALVATORE	X	
MICARELLI	SABRINA	X	
PACETTO	CONSUELO	X	
BONINCONTRO	LORENZO	X	
IURATO	DEBORA	X	
MURIANA	STEFANIA	X	
RICCOTTI	CATERINA	X	

Consiglieri assegnati n. 16 - in carica n. 16

Presenti n. 13. Assenti n. 3

Presiede l'adunanza il Vice Presidente del Consiglio Comunale, Sig. Andrea Di Benedetto.

Sono presenti per l'A.C. il Sindaco, Geom. Marino, e gli Assessori Dott.ssa Portelli, Geom. Giannone e Rag. Puglisi.

Partecipa ed assiste alla seduta la Segretaria Generale, Dott.ssa Nadia Gruttadauria.

Sono altresì presenti i Responsabili di E.Q., Dott.ssa Drago, Dott.ssa Sgarlata e Sig.ra Verdirame.

Scrutatori i Consiglieri Iurato Debora, Muriana Stefania e Riccotti Caterina.

Il Vice Presidente del Consiglio, Sig. Andrea Di Benedetto, pone in trattazione il punto n. 2 dell'Ordine del Giorno, ad oggetto: Imposta municipale propria (I.M.U.) conferma aliquote e detrazione per l'anno 2023, e dà la parola alla Responsabile di E.Q. Settore IV Entrate - Sviluppo Economico, Dott.ssa Drago per la presentazione della proposta.

La Dott.ssa Drago illustra dettagliatamente la proposta, precisando che la stessa ha ad oggetto la riconferma delle aliquote dell'anno precedente e ne dà lettura.

Successivamente, il Vice Presidente dichiara aperto il dibattito e invita i consiglieri a formulare i propri interventi.

Constatato che non vi è alcuna richiesta di intervento, pone in votazione, a scrutinio palese, per alzata e seduta, la proposta di deliberazione consiliare n. 03 del 05/04/2023, a firma del Responsabile di E.Q., Settore IV Entrate - Sviluppo Economico, Dott.ssa Drago, ad oggetto: Imposta municipale propria (I.M.U.) conferma aliquote e detrazione per l'anno 2023, con il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 13 ( Giannone, Di Benedetto, Buscema, Mirabella F.M., Puglisi, Arrabito, Causarano, Micarelli, Pacetto, Bonincontro, Iurato, Muriana, Riccotti). Assenti n. 3(Ficili, Mirabella I.B. e Lopes).

Voti favorevoli n. 13 (Giannone, Di Benedetto, Buscema, Mirabella F.M., Puglisi, Arrabito, Causarano, Micarelli, Pacetto, Bonincontro, Iurato, Muriana, Riccotti).

Il Vice Presidente dichiara che la proposta è approvata all'unanimità dei presenti.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Vista** la proposta di deliberazione consiliare n. 03 del 05/04//2023, a firma del Responsabile di E.Q., Settore IV Entrate - Sviluppo Economico, Dott.ssa Drago, ad oggetto: Imposta municipale propria(I.M.U.) conferma aliquote e detrazione per l'anno 2023, che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**Visto** il foglio allegato dei pareri di regolarità tecnica espresso dal Responsabile di E.Q., del Settore IV^, Dott.ssa Drago e di regolarità contabile espresso dal Responsabile di E.Q. III^ Finanze Dott.ssa Galanti;

**Visto** il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale del 26/04/2023, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**Visto** l'esito favorevole della superiore votazione;

**Visto** l'O.R.EE.LL. vigente e la L.R. n. 48 del 11/12/1991,

## **DELIBERA**

- di approvare la proposta di deliberazione consiliare n. 03 del 05/04//2023, a firma del Responsabile di E.Q., Settore IV Entrate - Sviluppo Economico, Dott.ssa Drago, ad oggetto: Imposta municipale propria(I.M.U.) conferma aliquote e detrazione per l'anno 2023, che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Successivamente, l'Assessore Portelli chiede che venga posta ai voti l'immediata esecutività dell'atto.

Il Vice Presidente del Consiglio pone in votazione a scrutinio palese, per alzata e seduta l'immediata esecutività con il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 13 ( Giannone, Di Benedetto, Buscema, Mirabella F.M., Puglisi, Arrabito, Causarano, Micarelli, Pacetto, Bonincontro, Iurato, Muriana, Riccotti). Assenti n. 3(Ficili, Mirabella I.B. e Lopes).

Voti favorevoli n. 13 (Giannone, Di Benedetto, Buscema, Mirabella F.M., Puglisi, Arrabito, Causarano, Micarelli, Pacetto, Bonincontro, Iurato, Muriana, Riccotti).

Il Vice Presidente, dichiara che l'immediata esecutività dell'atto è approvata all'unanimità dei presenti.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

,



**COMUNE DI SCICLI**  
**Settore IV Entrate – Sviluppo Economico**  
**Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali**  
**Ufficio Imposta Patrimoniale e Imposta di Soggiorno**



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N° 03

DEL 05/04/2023

**Oggetto:** IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2023 .

La sottoscritta **dott.ssa Valeria Drago**, nella qualità di titolare di Posizione Organizzativa del Settore IV Entrate Sviluppo Economico, propone l'adozione del provvedimento deliberativo sopra distinto per le motivazioni di seguito esplicitate, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di estensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del codice di Comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni:

**PREMESSO CHE:**

- la Legge 27/12/2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha attuato l'unificazione IMU – TASI, cioè l'assorbimento della TASI nell'IMU definendo un nuovo assetto del tributo immobiliare e quindi, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'IMU è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 739 a 783, della medesima Legge n. 160;

- l'art. 1, comma 780 della stessa L. 160/2019 dispone, a decorrere dall'anno 2020, l'abrogazione delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente a quelle riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando la parte riguardante la TARI;

- pertanto, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e l'IMU è oggi disciplinata dalla L. 160/2019.

**ATTESO CHE**, per quanto riguarda le aliquote, l'art. 1 della Legge n. 160/2019 dispone:

- al comma 748 che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 749, che prevede l'applicazione delle detrazioni nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituti in attuazione dell'art.93 del DPR 616/77;

- al comma 750 che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 751 che, fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i Comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mentre **saranno esenti a decorrere dal 2022**, in presenza delle condizioni suddette;

- al comma 752 che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753 che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754 che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 07 Luglio 2020, con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale inerente la nuova IMU.

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 07 Luglio 2020, con la quale sono state approvate, per l'anno 2020, le aliquote della nuova IMU.

PRESO ATTO che per le annualità 2021 e 2022 non sono state approvate nuove tariffe IMU, e pertanto sono state applicate le aliquote vigenti nell'anno precedente.

DATO ATTO che si intendono confermare per l'anno 2023 le aliquote approvate per l'anno 2020 e applicate anche negli anni 2021 e 2022 come da **allegato A** alla presente delibera.

CONSIDERATO quanto disposto ancora dall'articolo 1 della Legge 160/2019:

- il comma 756 della L. 160/2019 prevede, a decorrere dall'anno 2021, la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze che doveva essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- il comma 757 prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia.

PRESO ATTO che la Risoluzione n.1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha dichiarato che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà solo in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756.

VERIFICATO che ad oggi il decreto di cui al comma 756 non è stato ancora emanato, né risulta disponibile nel Portale del federalismo fiscale il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757.

ATTESO CHE, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro specifici termini di legge.

VISTI:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: "775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.";

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, espressi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000.

VISTA la determina del Sindaco n° 15 del 28/07/2022 e ss. mm. di Conferimento incarichi ai titolari di P.O..

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 90 del 12/08/2022 di nomina del Funzionario Responsabile dei Tributi Comunali.

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n° 53 del 24/11/2022 di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024.

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 22/02/2023.

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle Entrate, di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n° 446 approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 24 del 26/03/1999.

VISTO lo Statuto Comunale.

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n° 267/2000.

VISTO l'OREL vigente e la L.R. 11/12/1991 n° 48, n° 7/92, 23/98, n° 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

**Per quanto sopra esposto, propone al Consiglio Comunale, l'adozione delle presente deliberazione.**

1) DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.


2) DI APPROVARE, nel senso di confermare, per l'anno 2023, le aliquote IMU così come elencate nell'allegato A.

3) DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

4) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 delle L.R. 44/91.


**IL CAPO SETTORE**

*Dott.ssa Valeria Drago*



**L'ASSESSORE ALLE ENTRATE**

*Dott.ssa Concetta Portelli*



Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 05/04/2023

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N° 48/91 E ART. 53 L. 142/1990


---

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli, 05/04/2023

IL CAPO SETTORE IV  
Dott.ssa Valeria Drago

  
\_\_\_\_\_

---


PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli, 06/04/2023



IL RESPONSABILE DEL SETTORE III FINANZE  
(D.ssa Grazia Maria Galanti)

  
\_\_\_\_\_



# COMUNE DI SCICLI

\*\*\*\*\*

Allegato A

## IMU anno 2023

Abitazione principale (eccetto categorie A1, A8 e A9) e relative pertinenze (una per categoria C2, C6 e C7)	ESENTE	
ALIQUOTA BASE IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE (ALTRI FABBRICATI)	10,6‰	3918
ABITAZIONE PRINCIPALE CATEGORIE A/1 – A/8 – A/9 (detr. € 200)	6‰	3912
IMMOBILI MERCE	ESENTE	
FABBRICATI RURALI	1‰	3913
IMMOBILI CATEGORIA D (7,6‰ STATO 3925 - 3,0‰ COMUNE 3930)	10,6‰	3925-3930
TERRENI AGRICOLI (FASCIA COSTIERA)	7,6‰	3914
AREE FABBRICABILI	10,6‰	3916
Acconto 16 giugno 2023	-	
	Saldo 16 dicembre 2023	



**COMUNE DI SCICLI**  
**Libero Consorzio Comunale di Ragusa**  
**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

L'anno 2023, il giorno ventisei del mese di aprile, presso gli uffici del comune di Scicli, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente, composto da:

Dott. Giuseppe Cimino - Presidente  
Dott. Roberto Mellina - Componente  
Dott. Giovanni Chiello - Componente

Inizia l'esame della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 05/04/2023 trasmessa via pec in data 06/04/2023 prot 0014684/2023, predisposta dal Settore IV Entrate e Sviluppo Economico avente per oggetto: **"IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2023 ."** munita del parere favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto (ai sensi dell'art. 1 lett. i) della L.R. n. 48/91 e art. 53 L. 142/1990 ed ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni), espresso con in data 05/04/2023 dal Capo Settore IV Entrate e Sviluppo Economico, Dott.ssa Valeria Drago. Inoltre è presente parere favorevole sulla regolarità contabile dell'atto (ai sensi dell'art. 1 lett. i) della L.R. n. 48/91 e art. 53 L. 142/1990 ed ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni) espresso in data 06/04/2023 dal Capo Settore III Finanze Dott.ssa Grazia Maria Galanti.

**PREMESSO CHE:**

- la Legge 27/12/2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha attuato l'unificazione IMU -TASI, cioè l'assorbimento della TASI nell'IMU definendo un nuovo assetto del tributo immobiliare e quindi, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'IMU è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 739 a 783, della medesima Legge n. 160;

- l'art. 1, comma 780 della stessa L. 160/2019 dispone, a decorrere dall'anno 2020, l'abrogazione delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente a quelle riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI,

fermo restando la parte riguardante la TARI;

- pertanto, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e l'IMU è oggi disciplinata dalla L. 160/2019.

ATTESO CHE, per quanto riguarda le aliquote, l'art. 1 della Legge n. 160/2019 dispone:

- al comma 748 che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 749, che prevede l'applicazione delle detrazioni nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituti in attuazione dell'art.93 del DPR 616/77;

- al comma 750 che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 751 che, fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i Comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- al comma 752 che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753 che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754 che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di



variazione in aumento.

**RICHIAMATI:**

- la delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 07 Luglio 2020, con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale inerente la nuova IMU;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 07 Luglio 2020, con la quale sono state approvate, per l'anno 2020, le aliquote della nuova IMU;

**PRESO ATTO** che per le annualità 2021 e 2022 non sono state approvate nuove tariffe IMU, e pertanto sono state applicate le aliquote vigenti nell'anno precedente;

**DATO ATTO** che si intendono confermare per l'anno 2023 le aliquote approvate per l'anno 2020 e applicate anche negli anni 2021 e 2022.

**CONSIDERATO** quanto disposto ancora dall'articolo 1 della Legge 160/2019:

- il comma 756 della L. 160/2019 prevede, a decorrere dall'anno 2021, la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze che doveva essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- il comma 757 prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia.

**PRESO ATTO** che la Risoluzione n.1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha dichiarato che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà solo in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756.

**VERIFICATO** che ad oggi il decreto di cui al comma 756 non è stato ancora emanato, né risulta disponibile nel Portale del federalismo fiscale il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757.

**ATTESO CHE**, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro specifici termini di legge.

**VISTI:**

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: "775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto



2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023, oggi ulteriormente prorogato al 31/05/2023;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

Visti:

- il D.Lgs n. 267/2000;
- il D.Lgs n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 22/02/2023;
- la L.R. n. 48/1991
- l'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91;

Limitatamente alle proprie competenze il Collegio dei Revisori

**Esprime**

**parere favorevole** sulla proposta di deliberazione avente per oggetto: **"IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2023"**.

Il Collegio dei Revisore

Dott. Giuseppe Cimino - Presidente

Dott. Roberto Merlino - Componente

Dott. Giovanni Chiello - Componente

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
(*Sig. Andrea Di Benedetto*)



**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(*Dott.ssa Nadia Cruttadauria*)

*Di Benedetto Andrea*

*Nadia Cruttadauria*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line

**ATTESTA**

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'Albo Pretorio on line dell'Ente Prot. n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Dalla residenza municipale, li

**L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line**  
**Sig.ra Carmela Arrabito**

**Il Segretario Generale**

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,  
attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il 24/05/2023

decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91)

perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)



**IL SEGRETARIO GENERALE**

*Nadia Cruttadauria*